

Allegato " C " al n. 34.980/16.462 di repertorio notaio Mattia D'Amato

STATUTO ANPAS Comitato Regionale Lombardia

Art.1 - DENOMINAZIONE

È costituito il Comitato Regionale ANPAS Lombardia, sotto la denominazione

"ANPAS Comitato Regionale LOMBARDIA ODV"

in via breve "ANPAS LOMBARDIA ODV".

Di esso fanno parte tutte le associate ANPAS con sede legale nel territorio regionale della Lombardia.

Art.2 - NATURA GIURIDICA DI ANPAS LOMBARDIA ODV

ANPAS LOMBARDIA ODV è articolazione di livello regionale dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (in forma breve ANPAS), movimento nazionale unitario (nato nel 1904 con il nome di Federazione Nazionale delle Società di Pubblica Assistenza e di Pubblico Soccorso, come tale eretto in Ente Morale nel 1911) autonomo, libero e democratico di aggregazione delle Pubbliche Assistenze italiane.

È scopo e missione istituzionale di ANPAS LOMBARDIA ODV, la costruzione di una società fondata su ideali di solidarietà e giustizia sociale, mediante la promozione e la tutela dei diritti umani.

ANPAS LOMBARDIA ODV partecipa alla realizzazione di obiettivi universali quali la pace e la cooperazione fra i popoli, la conservazione e la tutela dell'ambiente, i modelli di consumo sostenibile, il diritto alla salute e al benessere psicofisico, il contrasto alla povertà economica ed educativa, oltre che alla carenza alimentare.

Essa fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, dell'uguaglianza, del pluralismo, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato, così da intendersi come tale quella prestata dalle persone in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

ANPAS LOMBARDIA ODV è una organizzazione di volontariato e opera come articolazione di ANPAS, rete associativa nazionale del Terzo settore ai sensi della legislazione vigente.

ANPAS LOMBARDIA ODV e le sue associate si avvalgono in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione.

Art.3 - SEDE

La sede legale di ANPAS LOMBARDIA ODV è a Milano.

L'organo di amministrazione, può decidere l'eventuale trasferimento di sede legale, esclusivamente in territorio regionale, a mezzo delibera da ratificare in assemblea ordinaria.

Art.4 - SIMBOLO

Il simbolo è la croce, rossa bianca e verde di ANPAS con la dicitura ANPAS LOMBARDIA.

L'organo di amministrazione di ANPAS LOMBARDIA ODV vigila sull'utilizzo del simbolo da parte delle associate nell'ambito della disciplina stabilita dagli organi nazionali di ANPAS. Altresì vigila sull'utilizzo abusivo da parte di enti non aderenti ad ANPAS.

Art.5 - FINALITA'

Sulla base dei principi e degli scopi dello statuto nazionale ANPAS, ANPAS

LOMBARDIA ODV si propone di perseguire, senza scopo di lucro, neanche indiretto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in ambito regionale di una o più attività di interesse generale ai sensi della vigente legislazione, in particolare:

- a) coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle associate e delle loro attività di interesse generale nell'ambito territoriale di riferimento, anche allo scopo di promuoverne ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
- b) servizi strumentali alle associate e ad enti del Terzo Settore, inclusi il sostegno, la promozione e il coordinamento di attività di interesse generale da questi ultimi svolte;
- c) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione del trasporto sanitario e sociale, di soccorso, di emergenza e di urgenza;
- d) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di servizi sociali, sanitari e assistenziali;
- e) promozione, organizzazione e coordinamento della donazione di sangue ed organi;
- f) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di attività in tutti gli ambiti della protezione civile;
- g) promozione, organizzazione e coordinamento delle attività mutualistiche gestite dalle associate, anche in forma compartecipata tra loro, con la messa a disposizione di servizi sanitari, socio sanitari e sociali;
- h) educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- j) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale custodito nell'archivio storico;
- k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e di aiuto reciproco;
- m) attività internazionale e cooperazione allo sviluppo previo accordo con ANPAS secondo quanto previsto dall'art. 5 dello statuto nazionale.

Per il perseguimento delle proprie finalità, ANPAS LOMBARDIA ODV può svolgere attività di raccolta fondi e attività diverse da quelle sopra indicate nei limiti e con i criteri consentiti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore (CTS) ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. Può inoltre costituire e partecipare ad enti ed organismi locali, promuovere partenariati e protocolli di intesa con le Pubbliche Amministrazioni e con soggetti privati.

Art.6 - ATTIVITA'

ANPAS LOMBARDIA ODV, quale articolazione territoriale della rete associativa nazionale, persegue le finalità indicate nell'articolo precedente principalmente mediante lo svolgimento, nel territorio regionale e, nel rispetto della suddivisione delle competenze stabilite dallo statuto nazionale, in Italia e all'Estero, delle seguenti attività:

- a) formazione e qualifica professionale dei volontari e attività di carattere culturale tendenti alla realizzazione di una cultura della solidarietà verso le persone in genere e quelle in stato di bisogno;
- b) realizzazione di finalità di carattere sociale rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, del soccorso in caso di necessità sia nel settore socio-assistenziale che in quello sanitario e di protezione civile;
- c) attività organizzativa di qualsiasi tipo mirante al raggiungimento dell'autonomia da parte di persone in difficoltà, all'educazione e allo sviluppo delle potenzialità personali, culturali e professionali;
- d) cura di procedure di adozione internazionale;
- e) monitoraggio delle attività delle associate, eventualmente anche con riguardo al loro impatto sociale, anche attraverso quanto previsto dall'articolo 13 dello statuto nazionale;
- f) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica, nei confronti delle associate.

Art.7 - DURATA

ANPAS LOMBARDIA ODV ha durata illimitata.

Art.8 - ASSOCIATE E LORO TESSERATI

Sono soci di ANPAS LOMBARDIA ODV le Organizzazioni di Volontariato che si ispirano ed operano in conformità ai principi di cui all'articolo 1 dello statuto nazionale di ANPAS, all'art. 2 del presente statuto e al codice etico di ANPAS.

ANPAS LOMBARDIA ODV, riconosce come suo patrimonio insostituibile l'insieme dei soci volontari e/o sostenitori che formano le ODV aderenti e dà loro rappresentanza tramite il movimento che esso realizza.

I tesserati delle associate ANPAS possono costituire, nell'ambito delle associazioni di appartenenza, circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo.

Art.9 - REQUISITI DELLE ASSOCIATE

L'associata di ANPAS LOMBARDIA ODV deve:

- a) fondare la propria struttura sui principi della democrazia enunciati dalla Costituzione;
- b) fondare e orientare il proprio impegno su scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale, e culturale nell'affermazione dei valori di solidarietà popolare;
- c) costituire movimento di aggregazione dei cittadini che, mediante la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività;
- d) svolgere prevalentemente in favore di terzi una o più attività di interesse generale previste dallo statuto nazionale ANPAS e dal presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali e gratuite dei volontari associati;
- e) promuovere ed organizzare la diffusione della coscienza sanitaria e della cultura solidaristica intorno ai problemi socio-sanitari, assistenziali, della protezione civile, della tutela dell'ambiente, della sicurezza sociale in generale, della lotta alla solitudine e di ogni altro aspetto della solidarietà popolare in cui si esprime la capacità aggregante e creativa della comunità;
- f) impostare la propria organizzazione sull'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative,

- nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- g) stabilire i requisiti per l'ammissione di nuove associate secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con l'attività di interesse generale svolta, esplicitando diritti e doveri degli associati e i criteri di esclusione;
 - h) utilizzare le risorse prevalentemente a fini di solidarietà;
 - i) adottare il Codice Etico di ANPAS nei modi e nei termini previsti dal regolamento generale.

Art.10 - DIRITTI DELLE ASSOCIATE

Ogni associata, oltre ai diritti previsti dalla normativa vigente, ha diritto a:

- a) partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali;
- b) essere prontamente informata dai vari livelli sulle iniziative attuate;
- c) fruire della tutela e dei servizi realizzati nei diversi livelli;
- d) esaminare i libri sociali, previa un'istanza scritta indirizzata al presidente di ANPAS LOMBARDIA ODV, entro i successivi 30 giorni; l'accesso può essere limitato per motivate ragioni di riservatezza.

Art.11 - DOVERI DELLE ASSOCIATE

Ogni associata, oltre ai doveri previsti dalla normativa vigente, è tenuta a:

- a) rispettare le norme statutarie e regolamentari e i deliberati degli organi associativi a tutti i livelli;
- b) diffondere e promuovere gli scopi e l'attività di ANPAS sul proprio territorio, particolarmente tra i propri soci, per rafforzare il senso di appartenenza al movimento;
- c) adottare la simbologia di ANPAS in aggiunta alla propria;
- d) consegnare ai soci sostenitori e ai soci volontari la tessera prevista dall'articolo 8 dello statuto nazionale e versarne ad ANPAS nazionale l'importo entro i termini stabiliti;
- e) versare a ANPAS LOMBARDIA ODV le quote associative e i contributi dovuti nella misura e nei tempi prescritti;
- f) adottare uno standard di rendicontazione delle attività sulla base del modello predisposto da ANPAS;
- g) sottoporsi ai controlli svolti da ANPAS in qualità di rete associativa nazionale e da ANPAS LOMBARDIA ODV quale articolazione territoriale della rete, così come previsto dalla nuova normativa.

Art.12 - ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATA

La qualità di associata ad ANPAS LOMBARDIA ODV si acquisisce di diritto in seguito alla delibera di ammissione emanata dal consiglio nazionale, su proposta motivata del comitato regionale, nei modi previsti dall'art.12 dello statuto nazionale.

La qualità di associata si perde:

- a) per recesso;
- b) per morosità;
- c) per esclusione;
- d) per cessata attività o scioglimento.

RECESSO

La dichiarazione di recesso deve essere inviata con lettera raccomandata al presidente nazionale e al presidente di ANPAS LOMBARDIA ODV; essa acquista efficacia con la presa d'atto del consiglio nazionale.

MOROSITA'

Il presidente regionale comunica al presidente nazionale la morosità dell'associata passati 60 giorni dalla data fissata per il pagamento, per gli adempimenti di competenza. La pronuncia di morosità emessa dal consiglio nazionale comporta di diritto la perdita della qualità di associata.

ESCLUSIONE

Nel caso in cui l'associata non si adegui al rispetto delle norme statutarie e regolamentari, ai deliberati degli altri organi associativi a tutti i livelli, non sia coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale e regionale, con le regole di democrazia interna, con lo spirito e la pratica del volontariato o con le disposizioni di legge e qualora, per gravi motivi, la sua condotta renda incompatibile la sua appartenenza all'ANPAS, può essere sottoposta a verifica da parte di ANPAS LOMBARDIA ODV che può prescrivere, ove necessario, all'associazione un protocollo di comportamento dando un termine per adeguarsi.

Trascorso inutilmente detto termine ANPAS LOMBARDIA ODV trasmette gli atti alla direzione nazionale proponendo l'esclusione dell'associata.

In ottemperanza con il regolamento di ANPAS, nel caso in cui i gravi motivi vengano contestati in un provvedimento dell'Autorità giudiziaria o amministrativa, la Direzione nazionale può disporre d'ufficio la sospensione cautelare dell'associata ed avviare il procedimento di esclusione, anche in assenza di proposta del Comitato Regionale, previo invito a provvedere. La delibera di esclusione emanata dal consiglio nazionale comporta anche l'automatica esclusione dell'associata da ANPAS LOMBARDIA.

CESSATA ATTIVITA' o SCIOGLIMENTO

Accertata la cessazione dell'attività associativa per un periodo superiore ad un anno, o accertato l'avvenuto scioglimento dell'associata, il presidente di ANPAS LOMBARDIA ODV propone al consiglio nazionale la delibera di perdita della qualità di associata.

La delibera di perdita della qualità di associata emanata dal consiglio nazionale comporta anche la cancellazione dell'associata da ANPAS.

Art.13 - AFFILIATE

Sono affiliate ad ANPAS le organizzazioni, con sede legale e/o operativa in Lombardia, senza scopo di lucro soggettivo, anche interassociative e mutualistiche, le quali pur non avendo i requisiti per aderire a ANPAS ne condividano l'ispirazione e gli obiettivi generali.

Le affiliate sono invitate, con diritto di parola (e senza diritto di voto) all'assemblea regionale.

Il regolamento generale di ANPAS ed il regolamento regionale, se redatto, disciplinano le modalità di affiliazione, le condizioni di collaborazione e le eventuali forme di consultazione.

Art.14 - PATRIMONIO

ANPAS LOMBARDIA ODV ha un proprio patrimonio, che gestisce in modo autonomo.

Esso è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;
- b) da titoli mobiliari pubblici e privati;
- c) da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni;
- d) da fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di esercizio.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ed è vietata la distribuzione degli utili in qualunque forma.

Art.15 - ENTRATE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Le entrate di ANPAS LOMBARDIA ODV sono costituite da:

- a) quote annuali delle associazioni determinate annualmente dall'assemblea del comitato;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi volontari di enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni, rimborsi spese derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- e) entrate derivanti da attività commerciali marginali
 - e1) sovvenzioni;
 - e2) proventi derivanti dalla fornitura di servizi;
- f) eventuali partecipazioni alle entrate derivanti da convenzioni, accordi e contratti procurati a favore delle associazioni aderenti nei termini deliberati dal consiglio regionale in accordo con le associazioni interessate;
- g) liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
- h) attività di raccolta fondi;
- i) proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- l) proventi derivanti da attività diverse secondo la normativa vigente.

L'anno sociale e amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art.16 - ORGANI DI ANPAS LOMBARDIA ODV

Sono organi dell'ANPAS LOMBARDIA ODV:

- a) l'assemblea;
- b) l'organo di amministrazione o consiglio;
- c) il presidente;
- d) la direzione;
- e) l'organo di controllo che opera quale organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS, ove la nomina di quest'ultimo sia obbligatoria per legge.
- f) il collegio dei probiviri

Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione dei componenti del collegio dei revisori dei conti o organo di controllo. Ai membri degli organi del comitato possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti.

Tutti gli organi di ANPAS LOMBARDIA ODV possono essere convocati anche in modalità videoconferenza, utilizzando piattaforme audio video, a condizione che possano essere rilevati i partecipanti, gli esiti delle eventuali votazioni e gli interventi dei partecipanti.

Art.17 - ASSEMBLEA REGIONALE

L'assemblea è composta da un delegato per ogni associata.

Le associate che abbiano un numero di soci e volontari superiore a diecimila, hanno diritto ad esprimere un delegato in più per ogni diecimila o frazione di diecimila, soci e volontari.

L'assemblea è convocata dal presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, nei casi previsti dallo statuto e ogni qualvolta il consiglio lo ritenga opportuno.

L'assemblea deve essere altresì convocata allorché ne venga fatta richiesta da almeno un quarto delle associazioni facenti parte di ANPAS LOMBARDIA ODV.

La convocazione alle associate è effettuata con messaggio di posta elettronica certificata e pubblicazione sul sito web di ANPAS LOMBARDIA ODV almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da un'altra associata. La stessa non può rappresentare in assemblea più di un'altra associata.

Non possono nominare delegati le associate che siano state sospese ai sensi dell'art.15 del regolamento nazionale o che, avendo ricevuto la diffida per morosità, non abbiano provveduto a sanare quanto dovuto nei termini stabiliti.

Non possono altresì nominare delegati le associate che non abbiano sottoscritto la tessera associativa di cui all'art.8 dello statuto ANPAS per l'anno precedente. Le associazioni ammesse nell'anno in corso nominano delegati se in regola con la sottoscrizione della tessera associativa.

Art.18 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo (completo di nota integrativa e relazione sulla gestione) e preventivo si tiene entro la fine del mese di aprile di ogni anno. L'assemblea viene convocata altresì in occasione del congresso nazionale.

L'assemblea ordinaria:

- a) elegge e revoca il consiglio, il collegio regionale dei revisori dei conti o, laddove sussistano gli obblighi di legge, l'organo di controllo o il revisore legale e il collegio regionale dei probiviri;
- b) approva il regolamento di ANPAS LOMBARDIA ODV;
- c) in prossimità del congresso nazionale elegge un consigliere nazionale e delibera la lista dei candidati proposti per l'elezione del consiglio nazionale e degli altri organismi in sede di congresso. Nomina altresì, sulla base delle tessere nazionali sottoscritte entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente, un proprio delegato per i primi 2.500 (duemilacinquecento) soci, a cui si aggiunge un delegato per ogni ulteriori 10.000 (diecimila) soci;
- d) approva i bilanci consuntivi e preventivi di ANPAS LOMBARDIA ODV nonché il bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- e) determina le quote annuali delle associate tenendo conto di quanto dovrà essere versato a livello nazionale;
- f) indica i criteri per l'attuazione in sede regionale degli obiettivi di ANPAS;
- g) delibera altresì sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera su altri contenuti ad essa attribuiti dalla legge.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più 1 (uno) dei delegati, in seconda convocazione, in un giorno successivo a quello della prima convocazione, con la presenza di almeno un quinto dei delegati.

Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.19 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tre quarti dei delegati. Essa delibera in ordine alle modifiche dello statuto e allo svolgimento di attività diverse ai sensi dell'art.6 del CTS con voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Delibera inoltre in ordine al proprio scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti delle associate.

Art.20 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE o CONSIGLIO

Il consiglio è composto da un numero variabile di componenti da 5 (cinque) a 31 (trentuno). Tale numero varia in misura di un componente ogni 5 (cinque) associate presenti sul territorio regionale, eventualmente arrotondato al numero superiore affinché risulti sempre dispari, e tiene conto dei comitati locali (provinciali, interprovinciali o zonali) formalmente costituiti.

Ciascun organismo provinciale e/o di zona è rappresentato in consiglio da un consigliere nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 30 dello statuto nazionale.

Al fine di garantire in consiglio una rappresentanza territoriale uniforme, l'esercizio di tale facoltà è subordinato alla costituzione degli organismi provinciali e/o di zona in tutto il territorio regionale dove siano presenti associate.

L'assemblea approva un proprio regolamento elettorale, o ne disciplina le modalità all'interno del regolamento di ANPAS LOMBARDIA ODV, che garantisce la rappresentanza degli organismi provinciali e/o di zona qualora costituiti.

Tutti i consiglieri devono essere soci di una delle associazioni aderenti ANPAS LOMBARDIA ODV. Il consiglio dura in carica 4 (quattro) anni e si riunisce almeno trimestralmente su convocazione del Presidente e/o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il consiglio è convocato con messaggio di posta elettronica inviata ai consiglieri almeno 10 giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza può essere convocato mediante messaggio di posta elettronica, anticipato a mezzo telefono, con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Il consiglio:

- a) elegge e revoca il presidente;
- b) su proposta del presidente, elegge e revoca il vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, e gli eventuali altri membri della direzione di cui determina i poteri;
- c) determina le linee operative per l'attuazione degli obiettivi indicati dagli organismi nazionali;
- d) ha la gestione finanziaria di ANPAS LOMBARDIA ODV;
- e) assume ruolo di referente a livello regionale delle problematiche indicate dalle singole associate;
- f) propone l'ammissione delle associazioni che ne fanno richiesta, provvedendo alle relative indagini conoscitive;
- g) accerta la cessata attività e lo scioglimento delle associate;
- h) vigila sul permanere dei requisiti delle associate;
- i) delibera, se necessario, un periodo di affiancamento delle associate per le opportune verifiche del mantenimento dei requisiti come previsto dallo statuto nazionale e dallo statuto regionale e per adottare eventuali azioni migliorative secondo modalità stabilite dal regolamento generale;
- l) prescrive alle associate, se necessario, protocolli di comportamento indicandone un termine per l'adeguamento: trascorso inutilmente tale termine, trasmette gli atti al livello nazionale per le determinazioni di competenza, fino all'eventuale esclusione;
- m) redige il bilancio consuntivo annuale, completo di nota integrativa e di relazione sulla gestione ed il bilancio preventivo;
- n) promuove, d'intesa con le associate interessate, la costituzione di organi-

smi provinciali e/o zonali;

o) su richiesta della direzione nazionale esprime parere sulle deliberazioni concernenti la disciplina della utilizzazione del simbolo associativo, come previsto dallo statuto nazionale;

p) propone all'assemblea straordinaria lo svolgimento dei tipi di attività diverse secondarie e strumentali di cui all'art.6 del CTS;

q) delibera l'accettazione di lasciti, legati e donazioni;

r) delibera e pronuncia la decadenza dalle cariche come meglio indicato dal presente statuto;

In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente.

Art.21 - PRESIDENTE

Il presidente è incaricato della direzione di ANPAS LOMBARDIA ODV che esercita con la collaborazione della direzione e svolge le seguenti funzioni:

a) è il legale rappresentante di ANPAS LOMBARDIA ODV;

b) può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria;

c) mantiene il rapporto con la presidenza nazionale;

d) prende parte alle sedute del consiglio e dell'assemblea nazionale;

e) dà esecuzione alle delibere dell'assemblea.

Il presidente dura in carica 4 (quattro) anni.

Art.22 - DIREZIONE

La direzione è composta da 3 (tre) a 9 (nove) componenti fra cui il presidente e il vicepresidente.

Ad eccezione del presidente e del vicepresidente, possono essere eletti componenti esterni al consiglio in misura non superiore ad un terzo della composizione totale della direzione, purché soci di una associazione aderente ANPAS LOMBARDIA ODV.

Dura in carica quanto il consiglio salvo decadenza del presidente, del consiglio regionale o revoca.

Collabora con il presidente nella sua attività ed attua i deliberati del consiglio.

Cura i rapporti con la direzione nazionale per le valutazioni inerenti ai rispettivi fabbisogni necessari alla fissazione degli importi annuali delle comuni fonti di finanziamento.

Art.23 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo provvede alla sorveglianza ed al controllo periodico delle operazioni amministrative e della correttezza del bilancio.

Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

L'assemblea regionale può decidere che sia monocratico o collegiale. In quest'ultimo caso, deve essere composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti anche fra non soci di un'associata. Il Presidente, nominato dall'Organo stesso tra i propri componenti, deve avere i requisiti di cui all'arti-

colo 2397, comma 2, del Codice civile, così come pure uno dei membri supplenti.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Dura in carica quattro anni e nella sua prima riunione elegge il presidente.

Al verificarsi del superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del CTS, l'organo di controllo, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può esercitare anche la revisione legale dei conti. Resta ferma, in alternativa, la facoltà dell'Assemblea di nominare un solo revisore legale dei conti o una società di revisione.

Art.24 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, è composto da tre a cinque componenti, che durano in carica per quattro anni e nella sua prima riunione elegge il presidente.

Esso delibera:

a) sulle controversie rimesse al suo giudizio dalle associate e dagli organi di ANPAS LOMBARDIA ODV;

b) sui ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori e disciplinari pronunciati dal Consiglio.

Nel regolamento generale saranno individuate le caratteristiche dei componenti del Collegio dei Probiviri

Art.25 - COMITATI PROVINCIALI, INTERPROVINCIALI O ZONALI

Al fine di meglio organizzare l'attività e il coordinamento delle associate sul territorio, ANPAS LOMBARDIA ODV promuove la costituzione dei comitati locali: provinciali, interprovinciali o zonali a secondo della numerosità di associazioni aderenti nel territorio. I comitati sono istituiti e eventualmente modificati dal consiglio d'intesa con le associate e non godono di autonomia patrimoniale.

Art.26 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA DELLE CARICHE

Tutti gli incarichi vengono meno qualora chi li ricopre non appartenga più ad una delle Associate aderenti ad ANPAS fatta salva l'appartenenza all'organo di controllo o al Collegio dei Probiviri. Decade dalla carica di Consigliere quel componente che non intervenga a due sedute consecutive senza giustificato motivo. Decade altresì dalla carica di Consigliere quel componente il cui comportamento risulti contrastante, in modo palese e grave, con i principi sanciti dal presente Statuto.

Come previsto dallo statuto nazionale:

1) Le cariche associative nazionali e regionali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito che una persona abbia in essere con ANPAS e/o con i Comitati regionali ANPAS.

2) Le cariche associative nazionali e regionali ANPAS sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato che una persona abbia in essere con le Associate o con altri Enti del terzo settore e/o reti associative le cui attività di interesse generale coincidano completamente o in prevalenza con quelle di ANPAS o siano in contrasto, in conflitto o concorrenti con quelle di ANPAS.

3) La persona che si trova nelle condizioni di cui al comma 1 e 2, se eletta, decade al verificarsi dello stato di incompatibilità previa diffida.

4) La carica di componente del Collegio nazionale e/o regionale dei Probiviri è incompatibile con altre cariche associative (regionali e nazionali) ANPAS.

5) La carica di componente dell'Organo di controllo nazionale è incompatibile con altre cariche associative nazionali; la carica di componente del Collegio regionale dei Revisori dei Conti è incompatibile con altre cariche associative nei Comitati Regionali ANPAS.

6) Nel caso in cui un componente si trovi nelle condizioni di cui ai comma 4 e 5, deve optare per una delle cariche entro 15 giorni dalla elezione.

7) Non è eleggibile e, se eletto, decade dall'incarico: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Art.27 - SCIoglimento ANPAS LOMBARDIA ODV

In caso di scioglimento di ANPAS LOMBARDIA ODV, previo parere di legge, il suo patrimonio è destinato ad ANPAS, secondo quanto previsto dall'art.36 dello statuto nazionale, che lo destinerà, ad iniziative analoghe con preferenza nei territori in cui ha operato l'associazione estinta.

Art.28 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, allo statuto di ANPAS e, al suo regolamento generale.

F.TO STEFANO RAVASENGHI

F.TO MATTIA D'AMATO NOTAIO